

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 340 del 13/04/2022**

#### **OGGETTO:**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

**PROPONENTE: FORMAZIONE**

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 63 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

**PREMESSO** che con nota prot. n. 20817 del 20 luglio 2021, conservata in atti, la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dell'Università degli Studi di Milano, ha fatto pervenire a questa Azienda richiesta di stipula convenzione per l'espletamento di attività didattiche integrative a quelle universitarie ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi iscritti alla citata scuola;

**PRESO ATTO** della lettera d'intenti predisposta da questa Azienda ed inviata all'Università degli Studi di Milano con nota prot. n. 21916 del 4 agosto 2021, conservata agli atti, con la quale si manifestava la volontà di mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, le attrezzature, il personale e le strutture facenti parte dell'U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica situate presso il P.O. "E. Bassini" di Cinisello Balsamo;

**RICORDATO** che la materia è disciplinata :

- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm. e ii. che, all'art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;
- dal Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università";
- dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e ss. mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", con particolare riferimento al titolo IV relativo alla formazione dei medici specialisti;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. VIII/10806, "Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca";
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e ss. mm. e ii.;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n. IX/001053, "Protocollo d'intesa con le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca", con particolare riferimento al titolo III, relativo alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino delle Scuole di Specializzazione";
- dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, "Definizione degli standard generali e specifici e dei requisiti minimi delle strutture per l'idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione";

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con note mail dalla dott.ssa Simona Pierini, Direttore dell'U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica, nonché Responsabile del procedimento, dal dott. Sandro Mancarella, a quel tempo Direttore del Dipartimento Scienze Mediche e dalla dott.ssa Agata Ardini, Direttore Medico f.f. del P.O. "E. Bassini" (prot. n. 21438 del 28 luglio 2021);

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

**DATO ATTO** che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;

**VISTO** il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Milano, con nota prot. n. 10676 del 1 aprile 2022, conservato agli atti, con validità per quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;

**CONSIDERATO** che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei camici, alla copertura assicurativa (INAIL, RCT), all'accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 5 della DGR 010806 del 16 dicembre 2009, nonché l'applicazione della visita medica per l'idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

**VERIFICATO** che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

**RITENUTO** di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** inoltre necessario incaricare il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica nonché Responsabile del procedimento, dott.ssa Simona Pierini, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.S.D. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

### - d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso le strutture facenti parte dell'U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica del P.O. "E. Bassini" di Cinisello Balsamo;

- di autorizzare la stipula della convenzione con validità per quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;

- di dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica, quale Responsabile del Procedimento, dott.ssa Simona Pierini, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Milano, al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

**Proposta n° 339 del 01/04/2022**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE**

**Parere Contabile**

**Parere:** Favorevole

**Data:** 01/04/2022

**Note:**

**Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie**  
Dott.ssa Domenica Luppino

---

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE N. 340 / 2022 DEL 13/04/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 13/04/2022 al giorno 01/05/2022.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE**

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- l'ASST Nord Milano con sede in Viale Matteotti, 83 a Sesto San Giovanni (MI) - CAP 20099, Codice Fiscale e P. IVA 09320420962, , qui rappresentata/o dal Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini nata a Firenze (FI) il 12.02.1963, domiciliata per la carica presso la sede di Sesto San Giovanni (MI), (di seguito indicato Ente Convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.*;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 16.08.2021 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
  - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 14.09.2021;
  - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 25.10.2021;
  - Senato Accademico in data 09.11.2021

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

## Art. 1

### Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

## Art. 2

### Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

## Art. 3

### Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla U.O.C. Cardiologia e Unità Cardio-Coronarica - P.O. Bassini, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come “collegata” ai sensi del D.I. n° 402/2017.

#### Art. 4

##### Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato “A”, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### Art. 5

##### Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### Art. 6

##### Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul “libretto personale di formazione” appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dal Responsabile della U.O.C. convenzionata e trasmesso alla Direzione della Scuola.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l’attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L’Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell’Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### Art. 7

##### Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su proposta del Consiglio di Scuola, d’intesa con l’Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato di tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

L'attività didattica - sia quella svolta contestualmente all'attività assistenziale sia quella frontale presso la sede della Scuola - prestata dai Dirigenti Medici avverrà sotto la supervisione del Responsabile dell'U.O.C. interessata e senza che dalla stessa possa derivare una compromissione dell'attività istituzionale. La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

#### Art. 9

### Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

L'Università per il tramite del Referente della Scuola - preventivamente all'inizio del tirocinio in oggetto - si fa carico di inviare i nominativi dei tirocinanti all'U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell'Ente Convenzionato e di informare gli specializzandi che, prima di iniziare il tirocinio devono prendere contatti con la medesima U.O.C. per il disbrigo delle formalità connesse al tirocinio.

### Art. 10

#### Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### Art. 11

##### Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati"
- "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo [www.asst-](http://www.asst-)

[nordmilano.it](http://nordmilano.it), ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 12

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e/o di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 13

##### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Art. 14

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 15

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.

Art. 17

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li .....

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI MILANO  
IL RETTORE  
Elio Franzini

PER L'ASST Nord Milano  
IL DIRETTORE GENERALE  
Elisabetta Fabbrini

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

ALLEGATO "A"

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017  
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e  
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE  
DELLA SCUOLA

UOC Cardiologia e Unità Cardio-coronarica - PO Bassini

BASR01

CODICE NSIS<sup>1</sup> U.O.

Dott.ssa Simona Pierini

DIRETTORE U.O.

ASST Nord Milano

STRUTTURA SANITARIA

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;

in caso di articolazione in più sedi

specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO X
--	----	------

<sup>1</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEIO	SI  ATENEIO.....	NO X
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	
	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenza	SI N° Posti Letto 14	NO
	Day Hospital	SI N° Posti Letto.....	
	Ambulatori	SI N° 7 + 2 Amb ECOCCG	
	UTIC	SI N posti letto 4	
	Emodinamica ed Elettrofisiologia	SI	

	Laboratorio Ergometrico	SI	
	Laboratorio Monitoraggio Holter	SI	
	Laboratorio Monitoraggio Pressorio		NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI*	Laboratorio Ecocardiografia Mono- Bidimensionale, Doppler ed Eco-stress e transesofagea	SI	
*almeno due degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante	Laboratorio Diagnostica Vascolare non invasiva	NO	Presente in ospedale
	Riabilitazione cardiologica	NO	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia e diagnostica per immagini incluso accesso alla Medicina Nucleare	SI
	Medicina di laboratorio	SI
	Anatomia Patologica	SI
	DEA di 1° o 2° livello	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	23+1 Direttore + 5 Cardiologi Amb.

PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	1 sonographer
	Personale Infermieristico	33+ 3 coordinatori

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
A) RICOVERI ANNUI	Degenze ordinarie - UTIC_Day Hospital	800	N. 1.200	N. 600
B) AMBULATORI SPECIALISTICI ANNUI	Attività Ambulatoriali Cardiologiche Day service	2500	N. 2.500	N. 1.500
	Cateterismi cardiaci e procedure di Cardiologia Interventistica	750	N. 250	N. 250
	Angioplastica	380	N. 250	N. 250
	Esami di elettrofisiologia e procedure interventistiche	250	N. 200	N. 100
	Ecocardiografia M/B e Doppler ed Eco-stress	3000	N. 1.000	N. 500
	Ecocardiografia transesofagea	150	N. 200	N. 100
	Monitoraggio Holter e Pressorio	600	N. 800	N. 300
	Diagnostica Vascolare non invasiva	1000	N. 500	N. 200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.	Indicare il Volume annuale dell'U.O.

Aver seguito personalmente casi di patologia cardiovascolare, 1500 almeno dei quali in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l'esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici (farmacologici, interventistici e/o chirurgici), valutando criticamente i dati clinici	*
Avere esposto con chiarezza e competenza casi clinicamente paradigmatici di patologie cardiovascolari agli incontri formali della scuola	*
Aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 1000 elettrocardiogrammi standard e 300 ECG dinamici	*
Aver eseguito personalmente test provocativi e/o farmacologici	*
Aver eseguito personalmente ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler con refertazione	*
Aver eseguito personalmente ecocardiografie avanzate (ecocardiografia trans esofagea, 3D, analisi strain, ecc.)	*
Aver eseguito ecodoppler vascolari epiaortici e periferici	*
Aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC e RMN inerenti la patologia cardiovascolare	*
Aver partecipato all'esecuzione di 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici, e a 150 coronarografie e 100 procedure di angioplastica	*
Aver partecipato a impianti PM/ICD (temporanei e definitivi), studi elettrofisiologici e ablazione transcateretere con RF	*
Aver eseguito personalmente programmazioni di PM/ICD	*
Aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria con congruo periodo di servizio in Unità di Terapia Intensiva coronarica e cardiologica	

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

### **Struttura Collegata**